

(articolo 4, 2º capoverso della legge 24 novembre 1913, n. 1303).

« Ad ogni modo, più precise e determinate disposizioni dovranno avere ed avranno la sede loro propria nel regolamento, che dovrà essere emanato prima che in questa parte il decreto luogotenenziale 21 aprile 1919 abbia applicazione; ed in esso verrà esplicitamente dichiarato che i commessi di procura saranno abilitati a chiedere il rinvio soltanto delle cause avanti i pretori ed i conciliatori.

« *Il sottosegretario di Stato per il tesoro*
« BELOTTI ».

Saraceni. — *Al presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno.* — « Per sapere se con la prossima riforma burocratica il Governo non intenda provvedere in modo da assicurare agli impiegati comunali e provinciali le garanzie e i vantaggi che saranno consentiti agli impiegati di Stato ».

RISPOSTA. — « Dello studio delle riforme da apportarsi allo stato giuridico ed economico degli impiegati provinciali e comunali fu investita la Commissione istituita con decreto luogotenenziale 18 aprile 1918, n. 511, per la riforma degli ordinamenti amministrativi e tributari delle provincie e dei comuni del Regno, alla quale gli impiegati interessati hanno già fatto pervenire numerosi memoriali esprimenti i loro desiderata.

« Detta Commissione non ha ancora presentato le sue proposte.

« *Il sottosegretario di Stato*
« GRASSI ».

Saudino. — *Al ministro di grazia e giustizia e dei culti.* — « Per sapere se non ravvisi giusto e necessario che vengano elevati adeguatamente gli onorari e le indennità dei periti e dei testimoni nei procedimenti penali, in modo da far cessare lo sconcio di indennità di soggiorno assolutamente insufficienti per vivere, e di onorari a periti in misura derisoria in confronto delle retribuzioni dei liberi professionisti ».

RISPOSTA. — « Si assicura l'onorevole interrogante che, con decreto ministeriale in data 19 corrente, è stata nominata una Commissione con l'incarico di esaminare e proporre le modificazioni da introdurre nelle disposizioni relative alle tariffe per gli atti

giudiziari, anche per la parte che concerne gli onorari e le indennità ai periti ed ai testimoni.

« *Il sottosegretario di Stato*
« LA PEGNA ».

Saudino. — *Al ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere se non ravvisi giusto ed opportuno favorire i servizi pubblici di trasporto automobilistici e di filovia, almeno nella stessa misura con cui sono favoriti gli analoghi servizi ferroviari e tramviari ».

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha cercato sempre di agevolare in tutti i modi i concessionari di linee automobilistiche. Infatti intervenuta la requisizione militare fu consentito di continuare i servizi con mezzi ridotti e riuscì così possibile salvare dall'isolamento numerosi paesi. Perdurando le difficili condizioni del mercato e gli alti costi del carburante fu accordato ai concessionari un aumento fino al quaranta per cento del sussidio in base ai bilanci delle aziende da esaminarsi caso per caso, nonché l'aumento del venti per cento sul canone postale e del trenta per cento sulle tariffe (decreto luogotenenziale 17 aprile 1918, n. 559).

« D'altra parte, tenuto conto che numerose domande giacevano presso questo Ministero, si è in questi ultimi tempi dato corso alle relative concessioni stabilendo che anche per queste ultime possano applicarsi le agevolazioni finanziarie già accordate per le linee concesse avanti la guerra. Inoltre il Ministero ha già provveduto con apposite norme ad assegnare ai concessionari una parte del materiale rotabile dismesso dall'esercito; ed ove si pensi all'alto prezzo sul mercato degli autoveicoli nuovi, si avverte tutta l'importanza dell'agevolezza accordata agli anzidetti concessionari.

« *Il sottosegretario di Stato*
« CIAPPI ».

Sciacca-Giardina. — *Al ministro della guerra.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non si è provveduto al congedamento di ufficiali che, pur avendo diritto a riforma, prestano servizio condizionato, e sono stati assegnati alle ultime due categorie di pensione senza tener conto nè del loro desiderio, nè del lungo tempo passato sotto le armi, nè del gran numero di ufficiali inabili che si trovano in territorio ».